

RELAZIONE
PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE Legge 3/2012



INDICE

Premessa

- 1 Riepilogo del quadro debitorio del consumatore
- 2 Oneri familiari
- 3 Minimo vitale
- 4 *Disponibilità finanziarie consumatori*
- 5 *Diligenza*
- 6 Resoconto su solvibilità del debitore nell'ultimo quinquennio
- 7 Eventuali atti dei debitori impugnati dai creditori
- 8 Proposta economico finanziaria e convenienza per creditori
- 9 Sostenibilità presente e futura
- 10 Conclusioni

Premessa

Il sottoscritto [REDACTED]

[REDACTED] nel suo ruolo di
Consulente di Parte, nominato dalla [REDACTED]

[REDACTED] alla luce delle opportunità concesse
dalla *Legge n.3/2012 convertito in D.lgs. 14/2019 e successive modifiche* presenta la
proposta della [REDACTED] cellazione parziale dei debiti pregressi
(discharge).

[REDACTED] na chiaramente qualifica di consumatore. La massa
debitoria non nasce infatti dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o
professionale e in ragione di ciò è legittimato alla presentazione di un "piano del
consumatore". Secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della legge in questione:
"la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

Finalità, dunque, del presente documento è dimostrare come il consumatore non solo
abbia i requisiti per accedere alla procedura, ma abbia nella stessa l'unico strumento
in grado di consentire un soddisfacimento, seppur parziale, dei creditori in presenza
di un monte debiti di fatto insostenibile.

1 Riepilogo del quadro debitorio del consumatore

Le cause del sovraindebitamento sono legate a questioni non imputabili al consumatore per negligenza o cattiva fede. [REDACTED]

[REDACTED] in tale anno veniva la prima sottoscrizione di un finanziamento per l'acquisto dell'arredo dell'abitazione principale.

[REDACTED] da qui la necessità della famiglia di contrarre un nuovo finanziamento per far fronte alle spese derivanti dalla gravidanza e dalle prime fasi di crescita del nascituro.

La natura dei due finanziamenti contratti per esigenze familiari straordinarie erano supportati dai redditi familiari dei due coniugi congrui al pagamento delle rate e un mantenimento di un tenore di vita adeguato.

Inseguito alla nascita del figlio il marito [REDACTED] abbandonava il tetto coniugale e per tale motivo l'[REDACTED] si vedeva costretta a fare ritorno alla casa materna in quanto lavoratore autonomo necessitava di un supporto morale e finanziario per la crescita del figlio., al punto di lasciare l'abitazione in fitto e ridurre le spese e in seguito nel 2008 si vede costretta a cessare l'attività di libero professionista per dedicarsi alla crescita del bambino.

Nel 2013, la [REDACTED] ottiene omologa di separazione nella quale gli vengono attribuite euro 350,00 per il mantenimento del figlio. Si precisa, che il sig. [REDACTED]

[REDACTED] non ha mai corrisposto tale somma, tantomeno dal 2008 al 2013 ha provveduto alla corresponsione di una qualsiasi forma di sostentamento alla sig.ra

[REDACTED]
La sig.ra [REDACTED] per sopperire alle mancanze finanziarie del sig. [REDACTED] e non gravare eccessivamente sull'aiuto familiare, ha svolto lavori saltuari sino al 2021 data di assunzione a tempo indeterminato.

Ad aggravare la situazione economica della ricorrente, è stato l'ennesimo abbandono del ex marito a seguito della svendita di tutte le proprietà a lui facente capo e garanti del mantenimento del figlio come da omologa della separazione allegata, oltre al suo trasferimento negli Stati Uniti dove tutt'ora vive.

In tutti questi anni ovvero dal 2008 ad oggi la [redacted] ha onorato i debiti contratti sia per la vita familiare, sia quelli assunti dal ex marito ove lei era garante.

Ad oggi l'unico finanziamento in corso per la quale la sig.ra risulta debitrice, riguarda un prestito Agos contratto nel 2007 e pagato regolarmente sino alla data di separazione nel 2008, dove per accordi tra le parti se ne assumeva l'onere il sig. Cimmino.

La ricorrente viene a conoscenza dell'esistenza ancora in essere del finanziamento contratto con Agos, solo a seguito di richiesta di recupero credito da parte della società Ifis NPL Investing SpA la quale ha acquistato il credito dalla finanziaria AGOS il finanziamento in 60 rata, acceso in data 12/07/2007 n. contratto 34236277/PP per euro 18.941,00 comprensivo di polizza assicurativa pari ad euro 641,00, con una rata mensile di euro 460,50.

Segue sintesi sintetica dei finanziamenti

Elenco debiti contratti

ANNO	CREDITORE	DEBITO INIZIALE	DEBITO AD OGGI	TIPOLOGIA
2007	IFIS	Euro 18.941,00	Euro 17.712,38 comprensivo di spese di legali etc.	FINANZIAMENTO

Inoltre, si è provveduto a richiedere estratto di ruolo presso l'agenzia della riscossione che evidenzia un debito di euro 736,58, riferito a contravvenzioni starali come da tabella.

Codice Fiscale/Partita IVA: [redacted]

Cognome Nome



Ambito provinciale Agenzia
delle entrate-Riscossione: Napoli

Data di stampa: 01/02/2023 11:44

**LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO ANCORA NON PAGATI O PAGATI
PARZIALMENTE A PARTIRE DALL'ANNO 2000**
Risultante dalle informazioni presenti, alla data di stampa, nell'archivio dati dello scrivente agente della
riscossione per l'ambito provinciale di Napoli

N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Iniziale	Sgravato	Sospeso	Da Pagare	Presenza rateizzazioni	Presenza procedure
07120220082758822000	Cartella	COMUNE DI NAPOLI - DIPARTIMENTO TRIBUTI	03/08/2022	164,03	0,00	0,00	165,34	NO	NO
07120220178852987000	Cartella	PREFETTURA DI NAPOLI II SETTORE UFF.DEPE		571,24	0,00	0,00	571,24	NO	NO
Totale				735,27	0	0	736,58		

1.0 Oneri familiari

Il tenore di vita della  è modesto. Oggi il nucleo familiare è composto da Lei e il figlio oggi adolescente.

In termini di oneri mensili sostenuti dalla famiglia, effettuando una media mensile è possibile sintetizzare così la situazione:

SPESE MENSILI CORRENTI

LUCE	80,00
GAS	50,00
TELEFONIA	10,00
ASSICURAZIONE	134,00
TASSA AUTO	19,00
VITTO	250,00
TASSA RIFIUTI	35,00
SPESE MEDICHE	28,00
CARBURANTI	150,00
ABBIGLIAMENTO	100,00
TOTALE	856,00

Gli oneri sostenuti evidenziano ancora una volta l'attenzione della famiglia al controllo delle spese ed al contenimento dell'indebitamento. L'analisi delle spese evidenzia infatti esclusivamente oneri a cui la famiglia non può sottrarsi con una quasi totale assenza di spese voluttuarie

3 Minimo vitale

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modifiche in legge 6 agosto 2015, n. 132, ha riformato gli artt. 545 e 546 c.p.c., introducendo significative novità in tema di pignoramento di stipendi e pensioni. Recependo le indicazioni della giurisprudenza anche costituzionale, il legislatore è intervenuto essenzialmente su due fronti: il primo concerne la determinazione della quota di pensione assolutamente impignorabile; il secondo riguarda il pignoramento dei conti correnti su cui confluiscono emolumenti retributivi e pensionistici.

L'art. 13, lett. l) del d.l. n. 83/2015 ha novellato l'art. 545 c.p.c., rubricato "Crediti impignorabili", aggiungendo tre nuovi commi (7°, 8° e 9°). Il primo dispone che *"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge"*. Viene così risolto un problema postosi da tempo all'attenzione della giurisprudenza, vale a dire la determinazione del c.d. *minimum vitale* impignorabile a garanzia del pensionato. Al riguardo giova rammentare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 506/2002, invitava il legislatore a *"individuare in concreto l'ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare mezzi adeguati alle*

esigenze di vita del pensionato, come tale legittimamente assoggettato al regime di assoluta impignorabilità". Per più di dieci anni, però, l'invito rimaneva disatteso, con la conseguenza che era il Giudice dell'esecuzione a determinare di volta in volta, con valutazione insindacabile in sede di legittimità (sempre che la stessa fosse adeguatamente motivata: v., da ultimo, Cass. 18 novembre 2014, n. 24536), la quota di pensione assolutamente impignorabile.

L'assegno sociale (istituito con l'art. 3, c. 6, l. n. 335/1995) viene quantificato annualmente con circolare dell'INPS e che per il 2015 la misura mensile dello stesso è di € 448,51. Per l'anno in corso, dunque, ai sensi dell'art. 545, 7° co, c.p.c., la quota mensile della pensione assolutamente impignorabile è pari ad € 672,77, mentre la restante parte potrà essere pignorata nei limiti di cui allo stesso art. 545, ai commi 3°, 4° e 5° (e cioè ordinariamente nella misura di un quinto o fino alla metà qualora si agisca per crediti alimentari o concorrano diverse cause di credito). È evidente, dunque, come alla famiglia vada concessa una disponibilità finanziaria minima per far fronte alle esigenze quotidiane. Di questo aspetto si è tenuto conto nella determinazione della cifra mensile che risulta possibile mettere a disposizione dei creditori nella proposta di stralcio.

4 Disponibilità finanziarie consumatori

Per ciò che concerne invece la situazione economico-finanziaria della sig.ra Angrisani, le uniche entrate sono relative ai redditi da lavoratore dipendente (si riporta sintesi con documentazione dettagliata in allegato), sebbene dovrebbe ricevere l'assegno di mantenimento per il figlio da parte del ex marito pari a euro 350,00, mai ricevuto per lo più il  marito" si è trasferito in America da anni.

RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE DEL CONSUMATORE

Risorse finanziarie	CU 2023	CEDOLINO PAGA
Reddito netto 12 mensilità calcolato da CU 2023	14.838,25	1.067,00
TOTALE	14.838,25	1.067,00

Per quanto attiene il patrimonio, effettuate le visure beni immobili, la sig.ra Angrisani non risulta proprietaria di immobili.

Per quanto concerne i beni mobili, da visura al PRA, l'istante risulta essere proprietario di N. 1 auto, una Ford Fiesta anno di immatricolazione 25/11/2011.

5.0 Diligenza

D'altra parte, nel momento in cui il consumatore ha contratto le debitorie, i suoi documenti finanziari sono stati esaminati dagli Istituti Bancari che hanno ritenuto, con apposita istruttoria, l'ammontare del finanziamento sostenibile. Attraverso la Centrale Rischi Interbancaria e le banche dati finanziamento, in ogni momento un Istituto di Credito /Finanziaria può valutare la sostenibilità del consumatore rispetto al finanziamento contratto. Qualsiasi altra ipotesi sarebbe un caso eclatante di incauto credito con gravi responsabilità da parte degli Istituti di Credito. Non a caso alcuni Istituti hanno ceduto il credito a realtà NPL proprio in ragione dei guadagni già conseguiti e delle operazioni di credito a rischio effettuate. È evidente, dunque, la buona fede del consumatore.

6. Resoconto su solvibilità del debitore nell'ultimo quinquennio

Per quanto riguarda la solvibilità finanziaria, come da documenti ufficiali inerenti alla Centrale Rischi si evidenzia una sofferenza segnata dalla banca Ifis. D'altra parte, le finanziarie istruiscono delle istruttorie molto capillari nel momento in cui

erogano finanziamenti. Dunque, la volontà degli stessi istituti di erogare finanziamenti risulta alquanto remota.

7. Eventuali atti dei debitori impugnati dai creditori

Ad oggi l'unico atto è rappresentato dalla richiesta di pagamento della Ifis con atto di precetto e pignoramento contro terzi.

8.0 Proposta economico finanziaria e convenienza per creditori

Si precisa che sig. [REDACTED] ha provveduto a formulare alla parte creditrice proposta transattiva, rifiutata.

Alla luce di tutto quanto esposto [REDACTED] stante la incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di far fronte con la migliore diligenza possibile ai propri impegni, presenta una riformulazione della debitoria.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

CREDITORE		IPOT	DEBITO	ABBATT.		DEBITORIA RIFORMULATA
				%	€	
IFIS NPL	Debito transato da Agos a Ifis	NO	15.772,00	70%	11.040,00	4.731,00
Agenzia entrate Riscossioni		NO	736,58	70%	515,61	220,97
Compensi OCC	OCC	NO	750,00	0	0	750,00
TOTALE			17.258,58		11.040,00	5.702,57

La proposta è articolata secondo sostenibilità della sig.ra Angrisani e considerando tutte le particolari creditorie come chirografarie.

Considerando che ad oggi la ricorrente sta subendo una trattenuta di 1/5 dello stipendio pari a circa ad euro 235,00 che ad oggi assommano a circa euro 2.629,00,

la quale somma  propone di versare in un'unica soluzione ai debitori nel seguente modo:

- OCC Euro 750,00 ad estinzione del debito;
- Agenzia Entrate Riscossioni Euro 220,97 ad estinzione del debito;
- IFIS Euro 1.658,03 quale acconto sulla debitoria e residuo mediante 30 rate mensili di euro 102,45 cadauna.

In sede di ripartizione delle rate, si provvederà all'individuazione del residuo da inserire nel piano.

PIANO RIENTRO

PIANO DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO				
Angrisani Rosa				
Rata n.	OCC	IFIS	AdE Riscossioni	
Debito Iniziale	€ 750,00	€ 15.772,00	€ 736,58	€ 17.258,58
abbattimento 70%		€ 11.040,40	€ 515,61	€ 11.556,01
Debito Ristrutturato	€ 750,00	€ 4.731,60	€ 220,97	€ 5.702,57
Acconto	750,00	1.658,03	220,97	2.629,00
Residuo		3.073,57		3.073,57
Rata		102,45		
1		102,45		102,45
2		102,45		102,45
3		102,45		102,45
4		102,45		102,45
5		102,45		102,45
6		102,45		102,45
7		102,45		102,45
8		102,45		102,45
9		102,45		102,45
10		102,45		102,45
11		102,45		102,45
12		102,45		102,45
13		102,45		102,45
14		102,45		102,45
15		102,45		102,45
16		102,45		102,45
17		102,45		102,45
18		102,45		102,45
19		102,45		102,45
20		102,45		102,45
21		102,45		102,45
22		102,45		102,45
23		102,45		102,45
24		102,45		102,45
25		102,45		102,45
26		102,45		102,45
27		102,45		102,45
28		102,45		102,45
29		102,45		102,45
30		102,45		102,45
				-
TOTALE	-	3.073,57		3.073,57

9 Sostenibilità presente e futura

La sostenibilità della proposta è legata ai redditi da lavoro dipendente che coprono integralmente la proposta e consentono di rimanere altrettanto sostenibile la capacità finanziaria mensile della famiglia.


10 Conclusioni

La presente proposta rappresenta una chiara espressione di diligenza da parte della [REDACTED] sia per i debiti sottoscritti che per quelli per il quale è garante. Un eventuale non accoglimento della stessa, non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità ad una vita dignitosa e costruttiva.

Il Consulente Tecnico di Parte

DICHIARAZIONE SOTTOSCRIZIONE




la luce delle opportunità concesse dalla Legge 3 del
27/01/2012 sottoscrive la formulazione tecnica della proposta e la fa propria,
richiedendo all'On. Giudice l'accoglimento della stessa

Allegati:

- Istanza OCC
 - Ricevuta di versamento
 - Documento di riconoscimento
 - Dichiarazione sostitutiva
 - ISEE
 - Cedolino novembre 2022
 - CUD 2022
 - CR
 - Estratto di Ruolo
 - Atto di Precetto
- 



TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 179-1/2023**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott.ssa Rosa Napolitano, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall' [REDACTED], con l'assistenza dell'OCC
incaricato, dott. Roberto Stampati, nominato dall'Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede
in Somma Vesuviana (NA);

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e),
CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale
ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la
ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già
beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di
sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del

sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nell'allontanamento del coniuge dal tetto coniugale e nella successiva separazione giudiziale, con conseguente necessità, per la ricorrente, di fronteggiare da sola le crescenti esigenze economiche familiari, connesse anche alla nascita del figlio (cfr. relazione OCC pagg. 5-7);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente non è titolare di beni immobili ma esclusivamente di un'autovettura di modico valore di cui si avvale per esigenze personali e lavorative nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 1.067,00 (da cui detrarre spese di mantenimento indicate in euro 856,00), a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 17.258,58,

richiamate, in ordine all'indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato che ai sensi dell'art. 71 CCII *“terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che tale previsione non sia ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura nella misura massima del 70% del compenso preventivato, ferma ed impregiudicata la liquidazione definitiva del compenso all'esito dell'esecuzione del piano;

rilevata la congruità del compenso inserito in piano, nei limiti in cui il pagamento dell'importo preventivato quale compenso dell'OCC venga corrisposto in prededuzione all'esito dell'eventuale omologazione nella misura massima del 70% dell'importo complessivamente dovuto, mentre il saldo del compenso sarà

ricosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini: 1) integrale pagamento delle spese di procedura (limitate al compenso dell'OCC, avendo l'avvocato che assiste la ricorrente rinunciato al proprio compenso) e pagamento al 30 % dei creditori chirografari; 2) attivo destinabile alla procedura pari a complessivi euro 5.702,57 derivante dalla cessione, al momento dell'omologa del piano, della somma accantonata dal datore di lavoro Vivai Somma SRL quale pignoramento per euro 2.629,00, nonché dalla corresponsione di nn. 30 rate mensili dell'importo di euro 105,00 (2 anni e 6 mesi), il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante (detrato quanto necessario al sostentamento familiare);

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

ritemuta l'opportunità di disporre il divieto azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;

letti gli artt. 67 e ss. CCII;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Angrisani Rosa**;

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi

dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e all'OCC.

Nola, 11.12.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano